

Informazioni societarie

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SALERNO (SA) VIA PASSARO 1 cap 84100

Indirizzo PEC: AMMINISTRAZIONE@SEV-SPA.IT

Codice fiscale: 03916040656

Numero REA: SA - 329957

Impresa in fase di aggiornamento

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Allegati	7
Statuto	7

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03916040656
del Registro delle Imprese di SALERNO
Data iscrizione: 25/06/2002

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 25/06/2002

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 18/06/2002

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2002
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 5

Collegio sindacale

Numero effettivi: 2
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

3.1 LA SOCIETA' SVILUPPA L'ATTIVITA' DI VENDITA AI CLIENTI FINALI NEL SETTORE GAS NATURALE E DERIVATI ED OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED OPERE AD ESSA CONNESSA O, COMUNQUE, STRUMENTALE O SINERGICA, SUBORDINANDO TALE ATTIVITA' ALLA PREVIA AUTORIZZAZIONE (ANCHE CON IL RICORSO ALL'ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO INFORMATO) DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO, GIUSTO IL CONTENUTO DEL D.LGS.164/2000 E S.I..

LA SOCIETA' SVILUPPA L'ATTIVITA' DI ACQUISTO, COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED OPERE AD ESSA CONNESSA O, COMUNQUE, STRUMENTALE O SINERGICA.

3.2 RIENTRA, ALTRESI', NELLE ATTIVITA' PRINCIPALI DELLA SOCIETA' SVILUPPARE SERVIZI, SOMMINISTRAZIONI E FORNITURE AI DESTINATARI FINALI DI UTENZE CHE PER LEGGE, NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI A PREFISSATI DIVERSI SOGGETTI. LO STESSO DICASI VERSO COMUNQUE I CONSUMATORI FINALI DIVERSI DAGLI UTENTI PER OGNI ATTIVITA' E/O FORNITURA CHE TROVI SPAZIO SUL MERCATO IN LINEA CON LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DI QUESTI ULTIMI.

IN TAL SENSO, PUO' FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI DETTI SOGGETTI AL PROPRIO CAPITALE DI RISCHIO IN VIA DIFFUSA CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA PREDEFINIRSI O PROMOVEDO LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVE FINALIZZATE A TRASFORMARE DETTI UTENTI/CONSUMATORI FINALI IN SOCI, ONDE FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE ED AGEVOLARNE IL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI.

3.4 LA SOCIETA'', PER QUANTO FINALIZZATO AI PROPRI SCOPI, PUO' COSTITUIRE O PARTECIPARE A SOCIETA'' E CONSORZI DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO IN LINEA CON LE VIGENTI LEGGI, IVI COMPRESA L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

3.5 LA SOCIETA'' POTRA'' ALTRESI' SVILUPPARE OGNI ALTRA ATTIVITA' O PRESTAZIONE DI SERVIZI O FORNITURA, MOBILIARE, IMMOBILIARE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE O FINANZIARIA CHE NON SIA PRECLUSA DALLE VIGENTI LEGGI, FINALIZZATA AI PROPRI SCOPI.

3.6 PER OGNI ALTRO ASPETTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE. I RAPPORTI CON I SOGGETTI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA SARANNO DISCIPLINATI ATTRAVERSO APPOSITE CONVENZIONI.

Poteri

Poteri da statuto

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN TUTTO O IN PARTE SINGOLARMENTE AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE, OVVERO AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E DEI POTERI ATTRIBUITI.

GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.2381 V COMMA C.C.. IL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, SI COMPONE DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI CINQUE MEMBRI. I MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO POSSONO IN OGNI TEMPO ESSERE REVOCATI O SOSTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL DIRETTORE GENERALE NON AMMINISTRATORE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO CON FACOLTA' DI INTERVENTO MA NON DI VOTO. SEGRETARIO DEL COMITATO ESECUTIVO E' IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NOMINATO, O ALTRIMENTI UN MEMBRO DESIGNATO DAL PRESIDENTE. PER LA CONVOCAZIONE, LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO VALGONO LE NORME PREVISTE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI VOTI DEI PRESENTI E VOTANTI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO, DETERMINANDONE LE FUNZIONI E LE ATTRIBUZIONI ALL'ATTO DELLA NOMINA; NON POSSONO COMUNQUE ESSERE DELEGATI AL DIRETTORE GENERALE I POTERI RISERVATI DALLA LEGGE AGLI AMMINISTRATORI E QUELLI CHE COMPORTINO DECISIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GLOBALI DELLA SOCIETA' E LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE STRATEGIE. IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' ORGANIZZANDONE LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE FUNZIONALI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, IN VIA TRA DI LORO CONGIUNTA O DISGIUNTA SECONDO QUANTO STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI E' GENERALE.

OLTRE AL DIRETTORE GENERALE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE INSTITORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. IN OGNI CASO, QUANDO IL SOGGETTO NOMINATO NON FA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di esclusione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
Clausole di gradimento	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
Clausole di prelazione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito	<p>COMUNICAZIONE DI DIREZIONE E CONTROLLO ART. 2497 BIS C.C.</p> <p>L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI APPROVARE INTEGRALMENTE, COME HA APPROVATO, LA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE, PORTANTE OLTRE CHE L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI, INTRODOTTE CON I DECRETI LEGISLATIVI N.5 E 6 DEL 17 GENNAIO 2003, ANCHE PICCOLE ULTERIORI VARIAZIONI CONFORMI ALLE NOVITA' LEGISLATIVE, CHE APPAIONO REGOLARE CON MAGGIORE EFFICACIA LA FUTURA VITA SOCIALE. TUTTE LE MODIFICHE RIGUARDANO:</p> <p>= IN GENERALE LA ELIMINAZIONE O LA MODIFICA DI RIFERIMENTI AD ARTICOLI DI LEGGE O AD ESPRESSIONI O TERMINI MUTATI DALLA RIFORMA, NONCHE' LA MERA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI;</p> <p>= LA RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 2) DELLO STATUTO SOCIALE RIGUARDANTE LA SEDE SOCIALE, CHE RIMANE SOSTANZIALMENTE IMMUTATA IN QUANTO ESSA RESTA FISSATA NEL COMUNE DI SALERNO, VENENDO INVECE SOPPRESSO NELLO STATUTO OGNI RIFERIMENTO ALLA VIA ED INTRODUCENDOSI COSI' LA POSSIBILITA' IN FUTURO PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO DI TRASFERIRE LA SEDE SOCIALE NELL'AMBITO DEL COMUNE SOPRA INDICATO, RESTANDO INVECE DI COMPETENZA DEI SOCI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO SOPRA INDICATO;</p> <p>= LA SOPPRESSIONE, PER IL MUTAMENTO DEL LESSICO LEGISLATIVO, DI QUALSIASI RIFERIMENTO ALLA DISTINZIONE TRA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E LA SOSTITUZIONE DELL'ESPRESSIONE QUOTA O QUOTE SOCIALI CON LE PAROLE PARTECIPAZIONE O PARTECIPAZIONI;</p> <p>= LA RIFORMULAZIONE DEGLI ARTT.6) E 7) DELLO STATUTO SOCIALE, RIGUARDANTI IL CAPITALE SOCIALE E LE QUOTE SOCIALI, CON LA SOPPRESSIONE DELLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE IN QUOTE AI SENSI DEL VECCHIO ART.2474 C.C. E LA PRECISAZIONE, AI SENSI DEL VIGENTE ART.2468 C.C., CHE, SALVO OVE DIVERSAMENTE DISPOSTO NELLO STATUTO, I DIRITTI SOCIALI, IVI COMPRESO IL DIRITTO DI VOTO, SPETTANO AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA;</p> <p>= LA RIFORMULAZIONE DELL'ART.8) DELLO STATUTO SOCIALE DISCIPLINANTE GLI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE, PER IL MUTAMENTO DEL LESSICO LEGISLATIVO, PREVEDENDO CHE IN CASO DI AUMENTO LE QUOTE SARANNO OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE, E NON IN OPZIONE, AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI DA ESSI POSSEDUTE;</p> <p>= LA RIFORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI L'ASSEMBLEA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' (ART. DA 12 A 19), INTRODUCENDOSI LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE PER LA CONVOCAZIONE QUALSIASI MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI E LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, MODIFICANDO I TEMPI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN OSSEQUIO AL NUOVO PORTATO NORMATIVO CHE PARLA DI 120 E 180 GIORNI, ANZICHE' DI QUATTRO E SEI MESI, NONCHE' L'INNALZAMENTO ALLA QUOTA DI UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE CHE I SOCI CHE POTRANNO RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEVONO RAPPRESENTARE, VENENDO ALTRESI' RISCritti I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELLE ASSEMBLEE, FERMA RESTANDO LA SOSTANZA DEL DISPOSITIVO, CON LA PRECISAZIONE CHE IL QUORUM RAFFORZATO DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE SI APPLICA NEI CASI DI DECISIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA GIA' DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, COME DAL TESTO DELLO STATUTO AD APPROVARSI;</p> <p>= LA RIFORMULAZIONE DELL'ART.34) DELLO STATUTO SOCIALE RIGUARDANTE LA CLAUSOLA ARBITRALE, CON LA PREVISIONE CHE LE CONTROVERSIE SARANNO RIMESSE NON PIU' AD UN COLLEGIO ARBITRALE MA AD UN ARBITRO NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL</p>

LUOGO IN CUI HA SEDE LA SOCIETA', IL TUTTO IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI
INDEROGABILI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N.5 DEL 17 GENNAIO 2003;
= L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA ARTICOLATA DISCIPLINA RELATIVA ALLO SCIoglimento
DEL RAPPORTO SOCIALE DEL SINGOLO SOCIO PER RECESSO ED ESCLUSIONE ED ALLA
RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, CON L'INTRODUZIONE DEGLI ARTT.36, 37
E 38;
= LA RINUMERAZIONE DELL'ARTICOLO 36) DELLO STATUTO RIGUARDANTE IL RINVIO ALLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE PER QUANTO NON PREVISTO DALLO STATUTO DIVENUTO NEL NUOVO
TESTO ART.39) .

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 13-03-2008